

Studio Duodo & Pivato

dottori commercialisti e
consulenti economico-aziendali associati

Studio Duodo & Pivato
Via S. Parisio, 20 – 31100 Treviso
T. +39 0422.411361

CF/PIVA 03769090261
duodopivato@duodopivato.it
studioduodoassociati@legalmail.it
www.duodopivato.it

Dott. Filippo Duodo Fondatore

Gianluca Pivato Dottore Commercialista – **Andrea Duodo** Dottore Commercialista
Ivana Casonato Ragioniera – **Elisa Borsato** Dottore Commercialista – **Debora Gheno** Dottore Commercialista - **Alberto Dal Vecchio** Dottore Commercialista

Lorenzo Condotta Dottore
Simone Rozič Dottore

Treviso, 7 maggio 2026

1

AI SIGNORI CLIENTI

L O R O S E D I

| CIRCOLARE 7/2026 (composta di n. 10 pagine) | | |
|--|---|----------|
| 1 | Costo dei dipendenti a tempo indeterminato impiegati all'estero - Deducibilità ai fini IRAP - Condizioni | 2 |
| 2 | Enti del Terzo settore - Rendiconto per cassa in forma aggregata - Chiarimenti | 2 |
| 3 | Responsabilità solidale negli appalti - Versamenti contributivi - Divieto di utilizzo di crediti in compensazione | 3 |
| 4 | Credito d'imposta transizione 5.0 - Nuovo credito d'imposta per comunicazioni presentate con esaurimento dei fondi - Utilizzo in compensazione - Istituzione del codice tributo | 3 |
| 5 | Nuovo "Patent Box" - Restituzione del credito d'imposta ricerca e sviluppo | 4 |
| 6 | Somme ottenute a seguito di un accordo transattivo e destinate ai creditori concordatari - Trattamento fiscale | 5 |
| 7 | Mandato - Territorialità IVA - Organizzazione di eventi in Italia | 5 |
| MAGGIO 2026: PRINCIPALI ADEMPIMENTI | | 7 |

| | |
|------------|---|
| 1 | <p>COSTO DEI DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO IMPIEGATI ALL'ESTERO - DEDUCIBILITÀ AI FINI IRAP - CONDIZIONI</p> <p>Con la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 1.4.2026 n. 95, sono stati forniti alcuni chiarimenti in merito alla deducibilità, ai fini IRAP, dei costi relativi al personale dipendente di una società di capitali, assunto in Italia con contratto a tempo indeterminato e impiegato all'estero senza il supporto di sedi o di stabili organizzazioni.</p> |
| 1.1 | <p>DEDUCIBILITÀ DEL COSTO DEI DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO</p> <p>Dalla base imponibile IRAP è deducibile il costo complessivo del personale dipendente assunto con contratto a tempo indeterminato (<i>ex art. 11 co. 4-octies</i> del DLgs. 446/97). Il beneficio spetta ai soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli artt. 5 - 9 del DLgs. 446/97, vale a dire:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alle società di persone e di capitali, incluse banche, altre società finanziarie e assicurazioni (dal 2022 gli imprenditori individuali sono esclusi <i>ex lege</i> dall'IRAP); • agli studi associati e alle associazioni professionali (dal 2022 i professionisti individuali sono esclusi <i>ex lege</i> dall'IRAP); • ai produttori agricoli in forma societaria, ove ancora soggetti all'IRAP. |
| 1.2 | <p>VALORE DELLA PRODUZIONE NETTA REALIZZATA ALL'ESTERO</p> <p>Nei confronti dei soggetti passivi residenti nel territorio dello Stato che esercitano attività produttive anche all'estero, la quota di valore della produzione a queste attribuibili è scomputata dalla base imponibile secondo i criteri per la ripartizione della base imponibile tra le varie Regioni (art. 12 co. 1 del DLgs. 446/97).</p> <p>Dal momento che l'art. 12 co. 2 del DLgs. 446/97 attrae alla base imponibile delle imprese non residenti il solo valore della produzione realizzato in Italia per mezzo di stabili organizzazioni, per i soggetti residenti l'esercizio di attività produttive all'estero sussiste solo in presenza di una stabile organizzazione (cfr. C.M. 16.7.98 n. 188, risposta 3 in materia di IRAP, e C.M. 12.11.98 n. 263, § 2.1). Pertanto, l'eventuale insediamento all'estero, ad esempio, di un mero ufficio di rappresentanza, da parte di un'impresa residente in Italia, ad avviso dell'Amministrazione finanziaria non attribuisce il diritto ad escludere dalla base imponibile la quota del valore della produzione astrattamente riferibile ai dipendenti o ai collaboratori eventualmente addetti a tale ufficio.</p> |
| 1.3 | <p>PERSONALE IMPIEGATO ALL'ESTERO SENZA STABILE ORGANIZZAZIONE</p> <p>Nel caso oggetto di interpello, la società istante offre ai propri clienti una serie di servizi informatici avvalendosi di personale assunto in Italia con contratto a tempo indeterminato e impiegato stabilmente all'estero, senza però il supporto di alcuna stabile organizzazione al di fuori dell'Italia.</p> <p>Sulla base dell'orientamento ministeriale sopra esposto, ad avviso dell'Agenzia l'intero valore della produzione netta risulta imponibile in Italia. Ne deriva la deducibilità del costo complessivo del personale dipendente assunto in Italia con contratto a tempo indeterminato ed impiegato all'estero senza una stabile organizzazione, sempre nel rispetto del principio di inerenza "civilistico-contabile" applicabile ai fini IRAP.</p> |
| 2 | <p>ENTI DEL TERZO SETTORE - RENDICONTO PER CASSA IN FORMA AGGREGATA - CHIARIMENTI</p> <p>Con la circ. 17.4.2026 n. 6, il Ministero del Lavoro ha fornito chiarimenti in merito al modello di rendiconto per cassa in forma aggregata, adottato con il DM 18.2.2026; in particolare, il Ministero osserva che gli enti del Terzo settore anche dotati di personalità giuridica, ma con entrate complessive non superiori a 60.000,00 euro, potranno utilizzare per il 2026 sia il rendiconto di cassa ordinario, sia il rendiconto per cassa aggregato.</p> |

2

| | |
|------------|--|
| | <p>Il rendiconto di cassa ordinario potrà essere utilizzato dai micro-enti personificati anche per il bilancio 2025.</p> <p>Il nuovo modello per cassa in forma aggregata costituisce una mera sintesi del modello di rendiconto per cassa "ordinario", senza apportare alcuna innovazione né ai contenuti del vigente rendiconto per cassa, né al sistema di rilevazione, costituendo una facoltà per l'ETS legittimato al suo impiego.</p> <p>Pertanto, gli ETS, con entrate complessive pari o inferiori a 60.000,00 euro, potranno optare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per il rendiconto per cassa aggregato; • per il bilancio di esercizio formato dallo Stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione. |
| 3 | RESPONSABILITÀ SOLIDALE NEGLI APPALTI - VERSAMENTI CONTRIBUTIVI - DIVIETO DI UTILIZZO DI CREDITI IN COMPENSAZIONE |
| | <p>Con una FAQ del 29.4.2026, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che non è possibile l'utilizzo in compensazione di crediti in relazione ai versamenti di contributi previdenziali e premi assicurativi effettuati in caso di inadempimento dell'affidatario, stante il divieto stabilito dall'art. 1 del DL 124/2019.</p> |
| 3.1 | RESPONSABILITÀ SOLIDALE O INTERVENTO SOSTITUTIVO E DIVIETO DI COMPENSAZIONE |
| | <p>L'art. 29 co. 2 del DLgs. 276/2003 e l'art. 11 co. 6 del DLgs. 36/2023 prevedono infatti, rispettivamente, una responsabilità solidale del committente o un intervento sostitutivo della stazione appaltante per il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi dovuti in relazione ai lavoratori impiegati nell'appalto, in caso di inadempimento del soggetto affidatario.</p> <p>Poiché in tali eventualità colui che effettua il versamento interviene per estinguere il debito di un altro soggetto, non può utilizzare in compensazione propri crediti, in quanto ciò rappresenterebbe una violazione dell'art. 1 del DL 124/2019, che ha disposto il divieto di pagamento del debito altrui mediante compensazione di crediti propri.</p> |
| 3.2 | MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL MODELLO F24 |
| | <p>Nell'effettuare tali versamenti con il modello F24, allo scopo di individuare i soggetti coinvolti nell'operazione, occorre rispettare le indicazioni fornite dalla precedente ris. Agenzia delle Entrate 11.4.2012 n. 34, vale a dire:</p> <ul style="list-style-type: none"> • come codice fiscale del contribuente (c.d. "primo codice fiscale") deve essere indicato quello del soggetto inadempiente; • nel campo "Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare" (c.d. "secondo codice fiscale") deve essere indicato quello del soggetto che esegue materialmente il pagamento; • nel campo "codice identificativo" occorre indicare il codice "50" in caso di obbligato solidale ai sensi dell'art. 29 co. 2 del DLgs. 276/2003, ovvero il codice "51" in caso di intervento sostitutivo della stazione appaltante di cui all'art. 11 co. 6 del DLgs. 36/2023. |
| 4 | CREDITO D'IMPOSTA TRANSIZIONE 5.0 - NUOVO CREDITO D'IMPOSTA PER COMUNICAZIONI PRESENTATE CON ESAURIMENTO DEI FONDI - UTILIZZO IN COMPENSAZIONE - ISTITUZIONE DEL CODICE TRIBUTO |
| | <p>Con la ris. 16.4.2026 n. 14, l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo "7079" per l'utilizzo in compensazione, tramite il modello F24, del nuovo credito d'imposta transizione 5.0, di cui all'art. 8 del DL 38/2026.</p> |
| 4.1 | NUOVO CREDITO D'IMPOSTA PER ESAURIMENTO DELLE RISORSE |

| | |
|------------|--|
| | <p>L'art. 8 del DL 38/2026, come modificato dall'art. 1 del DL 42/2026, ha previsto il riconoscimento di un "nuovo" credito d'imposta alle imprese che:</p> <ul style="list-style-type: none">• hanno presentato le comunicazioni richieste dall'art. 38 co. 10 primo periodo del DL 19/2024;• hanno ricevuto dal GSE la comunicazione che l'investimento risponde tecnicamente ai requisiti di ammissibilità previsti, nonché dell'esaurimento delle risorse disponibili. <p>Il "nuovo" credito d'imposta è previsto:</p> <ul style="list-style-type: none">• in misura pari all'89,77% dell'ammontare del credito d'imposta richiesto con le predette comunicazioni con riferimento agli investimenti relativi agli allegati A e B alla L. 232/2016, e alle spese di formazione del personale;• nel limite di spesa di 1.302,30 milioni di euro per l'anno 2026. |
| 4.2 | <p>COMUNICAZIONI DA PARTE DEL GSE</p> <p>Il GSE:</p> <ul style="list-style-type: none">• ha comunicato ai soggetti interessati, entro il 30.4.2026, il nuovo credito d'imposta utilizzabile;• trasmette all'Agenzia delle Entrate l'elenco delle imprese beneficiarie e l'importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni. <p>Ciascun beneficiario può visualizzare l'ammontare dell'agevolazione fruibile in compensazione, comunicato dal GSE, tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall'area riservata del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.</p> |
| 4.3 | <p>MODALITÀ E TERMINI DI UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA</p> <p>Il credito d'imposta è utilizzabile:</p> <ul style="list-style-type: none">• esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, utilizzando lo specifico codice tributo "7079";• presentando il modello F24 entro il 31.12.2026, decorsi 5 giorni dalla comunicazione ai soggetti interessati del credito utilizzabile;• senza applicazione dei limiti annui alle compensazioni. |
| 4.4 | <p>COMPILAZIONE DEL MODELLO F24</p> <p>In sede di compilazione del modello F24:</p> <ul style="list-style-type: none">• il suddetto codice tributo "7079" va esposto nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati" (ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna "importi a debito versati");• nel campo "anno di riferimento" deve essere indicato l'anno di completamento dell'investimento, nel formato "AAAA", come indicato nel cassetto fiscale. |
| 5 | <p>NUOVO "PATENT BOX" - RESTITUZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO</p> <p>Con la risposta a interpello 2.4.2026 n. 102, l'Agenzia delle Entrate ha affermato che ove l'impresa abbia già fruito del credito d'imposta per ricerca e sviluppo e intenda, in relazione ai medesimi costi, beneficiare nel modello REDDITI SC 2026 del nuovo <i>Patent Box</i> di cui all'art. 6 co. 10-<i>bis</i> del DL 146/2021, trova applicazione il meccanismo di "recapture" del credito d'imposta già fruito come chiarito dalla circ. 24.2.2023 n. 5 (§ 4.5).</p> |

| | |
|------------|--|
| | <p>Ai fini della restituzione del credito d'imposta ricerca e sviluppo, il soggetto beneficiario sarà tenuto a effettuare la nettizzazione della base di calcolo del credito d'imposta alla luce dell'agevolazione ottenuta a valere sul nuovo <i>Patent Box</i>.</p> <p>Viene inoltre precisato che la restituzione del credito d'imposta ricerca e sviluppo deve avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none"> • da quando viene applicato il meccanismo premiale del nuovo <i>Patent Box</i>, ossia dal periodo d'imposta in cui il <i>software</i> è registrato presso il Pubblico Registro <i>software</i> della SIAE che, nel caso in esame, corrisponde al periodo d'imposta 2025; • in relazione al periodo d'imposta in cui viene indicata in dichiarazione la variazione in diminuzione derivante dal meccanismo premiale del nuovo <i>Patent Box</i> (sia IRES che IRAP), a nulla rilevando il risultato fiscale del periodo di riferimento. <p>La restituzione tramite il modello F24 del credito d'imposta ricerca e sviluppo dovrà essere effettuata entro il 30.6.2026, termine entro cui effettuare il pagamento del saldo IRES 2025.</p> |
| 6 | <p>SOMME OTTENUTE A SEGUITO DI UN ACCORDO TRANSATTIVO E DESTINATE AI CREDITORI CONCORDATARI - TRATTAMENTO FISCALE</p> <p>La risposta a interpello Agenzia delle Entrate 1.4.2026 n. 96 ha ritenuto che le somme ottenute a seguito di un accordo transattivo novativo, mediante il quale viene definita un'azione giudiziale di responsabilità (volta al risarcimento di un danno) nei confronti dei componenti dei precedenti organi sociali e vengono estinte tutte le pretese fatte valere nell'ambito del procedimento giudiziario, sono imponibili ai fini IRES come sopravvenienza attiva ex art. 88 del TUIR, anche laddove la società contribuente sia sottoposta a concordato preventivo e la proposta di concordato preveda che gli importi recuperati attraverso l'azione di responsabilità siano destinati a soddisfare i creditori concordatari (per consentire un miglior soddisfacimento delle loro ragioni creditorie).</p> <p>Trattamento IRAP</p> <p>Ai fini IRAP, tali importi assumono piena rilevanza, in quanto iscrivibili tra le sopravvenienze attive nella voce A.5 del Conto economico (voce rilevante ai fini del tributo regionale).</p> |
| 7 | <p>MANDATO - TERRITORIALITÀ IVA - ORGANIZZAZIONE DI EVENTI IN ITALIA</p> <p>La risposta a interpello Agenzia delle Entrate 1.4.2026 n. 94 ha esaminato il trattamento IVA del mandato senza rappresentanza affidato da un cliente extra-UE ad una società italiana per l'organizzazione di eventi che si terranno in Italia.</p> |
| 7.1 | <p>PRESTAZIONI ACCESSORIE AI SERVIZI DI ACCESSO</p> <p>L'Agenzia delle Entrate ha approfondito i criteri al ricorrere dei quali è possibile ritenere che determinate prestazioni di servizi siano "accessorie" rispetto ai servizi di accesso alla manifestazione.</p> <p>Sia i servizi di accesso che le relative prestazioni accessorie "connesse con l'accesso" si caratterizzano per una deroga alle regole ordinarie di territorialità ai fini IVA, ai sensi dell'art. 7-<i>quinquies</i> lett. b) del DPR 633/72.</p> <p>Detti servizi sono territorialmente rilevanti nel luogo in cui sono materialmente eseguiti, sia nel caso in cui sono resi a soggetti passivi (B2B) sia nel caso in cui sono resi a privati consumatori (B2C).</p> <p>La disposizione menzionata si riferisce alle "prestazioni di servizi per l'accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi</p> |

Studio Duodo & Pivato

dottori commercialisti e
consulenti economico-aziendali associati

| | |
|-----|--|
| | <p><i>comprese fiere ed esposizioni</i>”, nonché alle <i>“prestazioni di servizi accessorie connesse con l’accesso”</i>.</p> <p>L’art. 33 del regolamento UE 15.3.2011 n. 282 ha stabilito che i servizi accessori comprendono i soli servizi <i>“in relazione diretta con l’accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o affini forniti separatamente alla persona che assiste a una manifestazione, dietro un corrispettivo”</i>. Inoltre, è sancito che non sono compresi <i>“i semplici servizi di intermediari relativi alla vendita di biglietti”</i>.</p> <p>Nel caso di specie, sono state escluse dalla deroga di territorialità IVA, in quanto non ritenute <i>“connesse con l’accesso”</i> a una manifestazione spettacolistica, prestazioni necessarie per la partecipazione all’evento (es. alloggio, <i>catering</i>, servizio di biglietteria).</p> |
| 7.2 | <p>MANDATO SENZA RAPPRESENTANZA - TERRITORIALITÀ IVA</p> <p>Sussistendo un rapporto di mandato senza rappresentanza, i servizi acquistati presso fornitori italiani devono essere <i>“ribaltati”</i> al mandante stabilito al di fuori dell’Unione europea, secondo i criteri di territorialità IVA propri di ciascun servizio.</p> <p>Anche ai fini della territorialità dei servizi, vige il principio di cui all’art. 3 co. 3 del DPR 633/72, per il mandato senza rappresentanza, tale per cui le prestazioni tra mandante e mandatario assumono il medesimo trattamento IVA delle prestazioni che intercorrono tra il mandatario e il terzo.</p> <p>Nel caso di specie, ad esempio per i servizi di alloggio e <i>catering</i>, il servizio assume rilevanza territoriale ai fini IVA nel luogo in cui la prestazione è materialmente svolta, ai sensi dell’art. 7-<i>quater</i> del DPR 633/72.</p> <p>Per le prestazioni <i>“generiche”</i> B2B, invece, l’IVA si applicherà nello Stato in cui è stabilito il committente, ai sensi dell’art. 7-<i>ter</i> co. 1 lett. a) del DPR 633/72.</p> |
| 7.3 | <p>TRATTAMENTO IVA DELLA PROVVIGIONE</p> <p>L’Agenzia delle Entrate afferma che il <i>mark-up</i> applicato dalla società mandataria e addebitato al proprio cliente soggetto passivo extra-UE deve seguire il criterio delle prestazioni generiche B2B, qualificandosi come una <i>fee</i> o commissione, considerata la finalità di remunerare l’attività di natura organizzativa e di coordinamento svolta a favore del cliente stesso.</p> |

6

Lo Studio è a disposizione per ogni ulteriore delucidazione ed approfondimento.

Con i migliori saluti.

Studio Duodo & Pivato

| | | |
|-----------|--|---|
| 15.5.2026 | Trasmissione dati acquisti dall'estero | <p>I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia; • in relazione ai documenti comprovanti l'operazione ricevuti nel mese di aprile 2026 o ad operazioni effettuate nel mese di aprile 2026. <p>La comunicazione non riguarda:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le operazioni per le quali è stata ricevuta una bolletta doganale o una fattura elettronica; • gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 - 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per singola operazione. |
| 18.5.2026 | Versamento IVA mensile | <p>I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • liquidare l'IVA relativa al mese di aprile 2026; • versare l'IVA a debito. <p>I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all'ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l'IVA possono far riferimento all'IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.</p> <p>Se l'importo dovuto, unitamente a quello di gennaio, febbraio e marzo 2026, non supera il limite di 100,00 euro, il versamento potrà essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.</p> <p>È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.</p> |
| 18.5.2026 | Versamento IVA primo trimestre 2026 | <p>I contribuenti titolari di partita IVA in regime opzionale trimestrale devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • liquidare l'IVA relativa al trimestre gennaio-marzo 2026; • versare l'IVA a debito, con la maggiorazione dell'1% a titolo di interessi. <p>È possibile il versamento, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia</p> |

| | | |
|-----------|--|---|
| 18.5.2026 | Versamento IVA primo trimestre 2026 | <p>stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.</p> <p>Se l'importo dovuto non supera il limite di 100,00 euro, il versamento potrà essere effettuato insieme a quello relativo al trimestre successivo.</p> <p>I contribuenti titolari di partita IVA in regime trimestrale "per natura" (es. autotrasportatori, benzinai e subfornitori) devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • liquidare l'IVA relativa al trimestre gennaio-marzo 2026; • versare l'IVA a debito, senza maggiorazione di interessi. <p>Se l'importo dovuto non supera il limite di 100,00 euro, il versamento potrà essere effettuato insieme a quello relativo al trimestre successivo.</p> |
| 18.5.2026 | Versamento rata saldo IVA 2025 | <p>I contribuenti titolari di partita IVA che hanno versato, entro il 16.3.2026, la prima rata del saldo dell'imposta derivante dalla dichiarazione per l'anno 2025 (modello IVA 2026), devono versare la terza rata, con applicazione dei previsti interessi.</p> |
| 18.5.2026 | Versamento ritenute e addizionali | <p>I sostituti d'imposta devono versare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le ritenute alla fonte operate nel mese di aprile 2026; • le addizionali IRPEF trattenute nel mese di aprile 2026 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati. <p>I soggetti che corrispondono compensi per lavoro autonomo o provvigioni possono non effettuare il versamento delle ritenute di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l'ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2026 non supera 100,00 euro.</p> <p>Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all'art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l'ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2026 non è di almeno 500,00 euro.</p> |
| 18.5.2026 | Contributi INPS artigiani e commercianti | <p>I soggetti iscritti alla Gestione artigiani o commercianti dell'INPS devono effettuare il versamento della prima rata dei contributi previdenziali compresi nel minimale di reddito (c.d. "fissi"), relativa al trimestre gennaio-marzo 2026.</p> <p>Le informazioni per il versamento della contribuzione</p> |

| | | |
|-----------|--|--|
| 25.5.2026 | Presentazione modelli INTRASTAT | <p>dovuta possono essere prelevate dal Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti, attraverso il sito dell'INPS (www.inps.it).</p> <p>I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all'Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:</p> <ul style="list-style-type: none"> • relativi al mese di aprile 2026, in via obbligatoria o facoltativa; • mediante trasmissione telematica. <p>I soggetti che, nel mese di aprile 2026, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i modelli relativi al mese di aprile 2026, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa; • mediante trasmissione telematica. <p>Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022.</p> <p>La determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 3.2.2026 n. 84415 ha invece innalzato la soglia per la presentazione dei modelli relativi agli acquisti intracomunitari di beni, a partire dagli elenchi relativi al 2026.</p> |
| 31.5.2026 | Dichiarazione e versamento IVA regime "IOSS" | <p>I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale "IOSS" devono presentare all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di aprile 2026 riguardante le vendite a distanza di beni importati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non soggetti ad accisa; • spediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro; • destinati ad un consumatore in uno Stato membro dell'Unione europea. <p>La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime.</p> <p>Entro il termine in esame deve essere versata anche l'IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione.</p> |
| 1.6.2026 | Versamento imposta di bollo fatture elettroniche | <p>I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono versare l'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel trimestre gennaio-marzo 2026.</p> <p>L'ammontare dell'imposta dovuta, anche a seguito</p> |

| | | |
|----------|---|--|
| | | <p>dell'integrazione delle fatture trasmesse, è reso noto dall'Agenzia delle Entrate nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi".</p> <p>Qualora l'importo dovuto sia inferiore a 5.000,00 euro, il versamento può avvenire entro il 30.9.2026.</p> |
| 1.6.2026 | Trasmissione dati liquidazioni periodiche IVA | <p>I soggetti passivi IVA, non esonerati dall'effettuazione delle liquidazioni periodiche o dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale, devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al trimestre gennaio-marzo 2026; • in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato. <p>I contribuenti trimestrali presentano un unico modulo per ciascun trimestre; quelli mensili, invece, presentano più moduli, uno per ogni liquidazione mensile effettuata nel trimestre.</p> |
| 1.6.2026 | Registrazione contratti di locazione | <p>Le parti contraenti devono provvedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di maggio 2026 e al pagamento della relativa imposta di registro; • al versamento dell'imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di maggio 2026. <p>Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il "modello RLI" approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.</p> <p>Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall'Agenzia delle Entrate.</p> |